L’obbligo di aggiornamento continuo per ingegneri iscritti all’Albo professionale è stato disciplinato dall’art. 7 del DPR 7 agosto 2012 , n° 137, “regolamento relativo riforma degli ordinamenti professionali” in seguito a quanto previsto dell'articolo 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n° 138,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n° 148.

Le modalità di adempimento dell’obbligo di cui sopra sono state demandate ad un Regolamento da emanarsi a cura del Consiglio Nazionale degli Ingeneri previa approvazione da parte del Ministero della giustizia.

Il Regolamento doveva disciplinare in particolar modo:

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;

b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua

Il DPR 137/2012 introduce due fondamentali condizioni che devono essere assolutamente contenute nel Regolamento:

1) I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi
2) Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso

Pertanto sulla base di quanto previsto dal DPR sopra citato gli Ordini territoriali, per organizzare eventi formativi validi per l’assolvimento dell’obbligo in capo agli iscritti, non necessitano di autorizzazione preventiva da parte del Consiglio Nazionale previo parere del Ministero della Giustizia. Tutti gli altri soggetti sono invece tenuti a richiedere apposita autorizzazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

In data 21/06/2013 il Consiglio Nazionale Ingegneri, a seguito del parere favorevole, con modifiche, espresso dal Ministro della Giustizia con nota prot. 21/06/2013.0018393.U, ha approvato il REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013. che ha definito le regole dell’intero sistema che possono essere così sintetizzate:

a) L’obbligo formativo in capo agli iscritti all’Albo decorre a partire dal 01 gennaio 2014
b) Possono organizzare attività formative senza necessità di autorizzazione da parte del CNI, come indicato dal DPR 137/2012 esclusivamente gli ordini professionali territoriali
c) Altri soggetti, di qualunque natura, per organizzare attività formative devono essere preventivamente autorizzati dal CNI previo parere del Ministero della Giustizia
d) L’autorizzazione di cui sopra viene concessa dal CNI ai soggetti che ne fanno domanda, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale

e) L'unità di misura dell'attività formativa è rappresentata dal Credito Formativo Professionale (CFP) che viene attribuito alle singole attività formative e che indicativamente è equiparato ad un'ora di attività formativa svolta.
f) Ogni iscritto all'albo per poter svolgere attività professionale deve avere acquisito almeno 30 CFP
g) Le singole attività formative devono essere organizzate nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento e dalle successive linee di indirizzo emanate dal CNI.
h) Gli Ordini territoriali e gli altri soggetti autorizzati dal CNI sono tenuti a rispettare il Regolamento e le successive linee di indirizzo, senza alcuna discriminazione.
i) Successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione di cui al punto 4) prima dello svolgimento di singoli eventi formativi occorre, è necessario richiedere, a discrezione dei soggetti organizzatori, al CNI o all'Ordine territorialmente competente, l'accreditamento dell'attività formativa con l'attribuzione dei relativi crediti professionali da rilasciare ai partecipanti.
j) Gli Ordini territoriali non necessitano dell'accreditamento da parte del CNI per l'attribuzione dei crediti formativi ai propri eventi, in considerazione del fatto che risultano esplicitamente autorizzati per effetto del dpr 137/2012
k) Nel caso di eventi formativi realizzati in modalità FAD, da parte di Ordini territoriali, è necessario richiedere specifica autorizzazione al CNI secondo le stesse modalità previste per gli altri soggetti. Tale circostanza è dovuta al fatto che gli eventi FAD per loro natura sono svincolati da limiti territoriali.
l) Non esistono attività formative che per materie/argomenti formativi, possano essere riservate esclusivamente agli Ordini territoriali.
m) Non esistono limitazioni da parte degli iscritti di frequentare eventi formativi organizzati da specifici soggetti
n) Ogni iscritto sceglie liberamente l'evento formativo senza limitazioni territoriali o di soggetto organizzatore
o) Gli Ordini professionali possono svolgere eventi formativi esclusivamente nel proprio territorio di competenza
p) È possibile organizzare eventi formativi in modalità elearning (FAD) senza alcuna limitazione per gli iscritti albo.

Per l'ottenimento dell'autorizzazione, di validità biennale, all'organizzazione di eventi formativi, a seguito di istruttoria svolta dal CNI, i singoli soggetti richiedenti, in caso di esito positivo sono tenuti a corrispondere al CNI una somma di euro 1.250,00 annui oltre eventuali oneri fiscali, se interessati a svolgere solo attività frontali, 1.750,00 € esclusi eventuali oneri fiscali, se oltre ad eventi frontali sono interessati a svolgere attività in modalità FAD. I costi sopra indicati comprendono oltre che l'attività istruttoria svolta dal CNI anche l'utilizzo di una piattaforma informatizzata che ha il compito sia di pubblicizzare su tutto il territorio nazionale gli eventi formativi accreditati, che di gestire le richieste di accreditamento della singole attività formative e il caricamento dell'elenco dei relativi partecipanti

Alla data del 30/06/2017 risultano autorizzati da CNI 179 soggetti diversi dagli Ordini territoriali

Per l'organizzazione di singoli eventi formativi i soggetti autorizzati e gli ordini territoriali nel solo caso di eventi da svolgere in modalità FAD, devono corrispondere per singoli evento accreditato, come diritti di segreteria una cifra pari a 150,00 (oltre eventuali oneri finanziari) se trattasi di evento da svolgere in modalità frontale, 300,00 € se trattasi di evento FAD. Trattandosi di diritti di segreteria che hanno l'obiettivo di coprire prevalentemente i costi di istruttoria pre e post evento, vengono corrisposti all'ente che svolge tali attività, che sulla base della scelta fatta autonomamente dall'organizzatore può essere il CNI o l'Ordine territorialmente competente. Essendo legati ad attività istruttoria essi sono svincolati dal numero di crediti riconosciuti e dal numero dei partecipanti, e da eventuali costi di iscrizione pagati dai partecipanti

A partire dal 01 gennaio 2014 (anno di entrata in vigore dell'obbligo formativo) sono stati complessivamente svolti n……. eventi formativi di cui n……. organizzati da ordini territoriali e n……. da altri soggetti terzi autorizzati.

Non è possibile accreditare eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli ordini territoriali, anche se riconducibili al sistema ordinistico in assegna di specifica autorizzazione di quest'ultimi concessa precedentemente dal CNI previo parere positivo del Ministero della Giustizia.

Il CNI può concedere l'autorizzazione ad organizzare eventi esclusivamente se rivolti ad ingegneri iscritti all'Albo. Nessuna autorizzazione o riconoscimento può essere concesso dal CNI per altre figure professionali che sulla base della vigente normativa sono tenute a seguire le indicazioni stabilite dal proprio consiglio nazionale.

Soggetti terzi autorizzati a svolgere attività formative a favore di figure professionali diverse da quella dell'ingegnere, devono richiedere al CNI apposita autorizzazione per organizzare eventi in grado di rilasciare CFP ad ingegneri iscritti all'ALBO ed autorizzati solo se in possesso dei requisiti previsti dal regolamento. Ogni consiglio Nazionale ha in piena autonomia stabilito un proprio regolamento contenente i requisiti per autorizzare soggetti diversi da ordini professionali e per riconoscere CFP ad eventi formativi.